

# CONTRATTO DI LOCAZIONE

Reg. Contratti n. 24 /2009
Il giorno uno del mese di luglio dell'anno duemilanove, nella sede dell'Istituto
Culturale Lading,
<sub>-</sub> . tra
1) ISTITUTO CULTURALE LADINO, con sede in Vigo di Fassa, strada de la
Pieif, 7, codice fiscale 00379240229, rappresentato dal Presidente dott.
ANTONIO POLLAM, nato a Vigo di Fassa (TN) il 17.11.1952 e residente a
Vigo di Fassa in Strada de Piz, 3 che agisce in esecuzione della delibera del
Consiglio di Amministrazione nr. 13 di data 16 aprile 2009;
е
2) GHETTA ITALO, nato a Pozza di Fassa (TN) il 05.07.1953 e residente in
Pozza di Fassa (TN) fraz. Pera di Fassa, strada Jumela nr. 14, codice fiscale
GHT TLI 53L05 G950D, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella
sua qualità di proprietario;
si stipula e si conviene quanto segue
ARTICOLO 1
Il sig. Ghetta Italo, come sopra identificato, concede in locazione, a trattativa
privata, all'Istituto Culturale_Ladino che, a mezzo del suo soprannominato_
Presidente, accetta, la porzione di immobile sita al piano teπa, lato est, dell'edificio
in località Pera di Fassa, strada Jumela nr. 18, nel Comune di Pozza di Fassa
(TN), di proprietà dello stesso, oltre al mulino ad acqua e le relative attrezzature ivi
esistenti, corrispondenti alla p.ed. 30/1 P.T. 110 C.C. Pera di Fassa, da destinare

a sezione del Museo ladino di Fassa dell'Istituto Culturale Ladino, Majon di

Fascegn, di Vigo di Fassa. Il sig. Ghetta Italo concede inoltre in locazione

Mutta Stall



Istituto Culturale Ladino
Il Presidente
Don, Antonio Pollam

uda Stell

#### **ARTICOLO 2**

La presente locazione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 1 luglio 2009 (uno luglio duemilanove) e scadrà il 30 giugno 2018 (trenta giugno duemiladiciotto).

## **ARTICOLO 3**

## **ARTICOLO 4**



Istituto Culturale Ladino Il Presidente Dott. Antonio Pottam

## **ARTICOLO 5**

Justa Hall

stituto Culturale Ladino

#### **ARTICOLO 6**

A fine locazione l'unità immobiliare dovrà essere riconsegnata al proprietario nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata, salvo gli interventi di restauro di cui al precedente art. 5 e il normale deperimento o il consumo derivante dall'uso dell'unità immobiliare stessa, in conformità del presente contratto (art. 1590 c.c.). Resta fin d'ora convenuto che gli interventi di restauro effettuati sulle strutture del mulino diventano di immediata proprietà del locatore senza diritto ad alcun compenso al conduttore alla scadenza del presente contratto.

#### **ARTICOLO 7**

L'Istituto Culturale Ladino rimborserà al locatore le spese da questo sostenute e che dalla legge o dagli usi sono poste a carico dello stesso verso presentazione di regolare fattura o rendiconto------

# **ARTICOLO 8**

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni della legge 27 luglio 1978 n. 392 e ss.mm., del Codice Civile, delle altre leggi e delle consuetudini in materia.

## **ARTICOLO 9**

Tute le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione, stanno e si assumono a carico delle parti contraenti nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuna.

Letto, accettato e sottoscritto.

Vigo di Fassa., 1 luglio 2009

IL LOCATORE

-sig. Italo Ghetta-

ISTITUTO CULTURALE LADINO

- dott. Antonio Pollam -

Z 7 LUG. REGISTRATO A CAVALESE

Addi Z LUU, ZUU9 78 Serie 3 riscossi €

(EURO Official was / 13

of cut € \_\_\_\_\_\_ per imposta ipotecaria

pagamento in data 49 (0 + 100)... Azienda.

IL DIRETTORE